



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO



Via Oratorio n. 14 – 24041 BREMBATE (BG) Tel: 035 801047
Email bgic82900c@istruzione.it Email pec bgic82900c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbrembate.it - C.F. 91026030162
Cod. Mecc. BGIC82900C - codice univoco per la fatturazione: UFLEUK

Circ. n. 6

Al personale docente a T.D.

E p.c. al DSGA

All'Albo online

Oggetto: Informativa ferie al personale DOCENTE con contratti a tempo determinato, fruizione durante la sospensione delle attività didattiche.

Si informano le SS.LL. che la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1 comma 54 prevede la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative.

La disciplina delle ferie per il personale scolastico (Docente e ATA) a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/21.

Si comunica al personale in epigrafe (con esclusione del personale al 31 agosto) che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche; pertanto si invita lo stesso a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni o nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (ad esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini o per gli Esami) utilizzando l'applicativo Argo.

Si invitano pertanto i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2026 a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2026). Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si comunica, inoltre, che in assenza di domanda volontaria si incorre nella perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva (differenza tra i giorni di ferie residuati dopo aver decurtato i periodi di sospensione stabiliti dai calendari regionali e periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno).

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giuseppina Caminiti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa comma 2 del decreto legislativo n°39/93.